

Anno Accademico 2012-2013



Corso di Diritto per l'Ingegneria

La legislazione in materia di
prevenzione infortuni e igiene sul lavoro

Lezione 2

Gabriele Zeppa

Infortunio sul lavoro

La definizione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta** in **occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per **più di tre giorni**.

Per causa violenta s'intende un fattore esterno, improvviso e impreveduto, che in modo rapido e intenso provoca un effetto lesivo.

Malattia professionale

Patologia che ha come causa l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata **dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo** (organizzativo, chimico, fisico, biologico). Il rapporto di causa-effetto è quindi diluito nel tempo e la malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione.

Per le M.P. vige un sistema misto di tutela che prevede una distinzione tra:

1. **"tabellate"**, sono quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in apposite tabelle definite per legge;
2. **"non tabellate"** considerate indennizzabili, anche se non inserita nelle tabelle, se il lavoratore interessato riesce oggettivamente a dimostrare che la causa (o la concausa) consiste nella lavorazione a cui è (oppure è stato) addetto.

Organi di vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle leggi di sicurezza sul lavoro è svolta dalla **ASL** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può esercitare la vigilanza in alcuni settori, tra cui l'edilizia.

Nei luoghi di lavoro di Forze Armate, Polizia, V.F. la vigilanza è svolta dai servizi sanitari e tecnici interni a tali Amministrazioni.

Obblighi per appalti, prestazioni d'opera o somministrazione

Il datore di lavoro **committente**, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi **all'interno** dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve:

- 1) Verificare **l'idoneità** tecnico-professionale degli stessi in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare tramite **certificato** di iscrizione alla CCIAA e acquisizione **dell'autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- 2) Fornire loro dettagliate **informazioni** sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza

I datori di lavoro (compresi i subappaltatori) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente anche per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze, tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Il committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando il **DUVRI**, che indichi le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI è allegato al contratto d'appalto o di opera e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI **non si applica** ai servizi di natura intellettuale alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari.

Nel caso in cui il datore di lavoro **non coincida con il committente**, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI con una valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione mentre il soggetto presso il quale va eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere specificatamente indicati a pena di **nullità** i **costi** delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a **ribasso**.

A tali dati possono accedere su richiesta il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di **tessera** di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

Riunione periodica

Nelle aziende o unità produttive >15 addetti il datore di lavoro, direttamente o tramite SPP, indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano, oltre allo stesso datore o a un suo rappresentante, il RSPP, il MC e i RLS.

Nelle aziende <15 la riunione va richiesta dal RLS.

Nel corso della riunione si esaminano il DVR, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e la sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, l'efficacia e le caratteristiche dei DPI, i programmi di informazione e formazione.

Al termine va redatto un verbale, a disposizione dei partecipanti per consultazione.

Primo Soccorso

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, se nominato, deve prendere provvedimenti in materia di P.S. e di assistenza medica di emergenza.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di P.S., i requisiti del personale addetto e la sua formazione a seconda della natura dell'attività al numero di lavoratori ed ai fattori di rischio, sono regolati da **D.M. 388/03**.

Prevenzione incendi

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per la prevenzione incendi (DM 10/03/98) riguardanti:

- Misure che evitino l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze;
- Misure precauzionali;
- Metodi per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio
- Criteri per la gestione delle emergenze
- Le caratteristiche del servizio di protezione e prevenzione antincendio, requisiti del personale e formazione.

Organismi Paritetici

A livello territoriale vengono costituiti gli organismi paritetici che intervengono in merito a **controversie** nate sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme.

Gli OP svolgono o promuovono attività di **formazione** anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali.

Esercizio della persona offesa

In caso di esercizio **dell'azione penale** per delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro o malattia professionale, il P.M. dà immediata comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA, ai fini di eventuale costituzione di parte civile o dell'azione di regresso.

Le **organizzazioni sindacali** e le associazioni dei familiari di vittime sul lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o all'igiene del lavoro o che abbiano causato una malattia professionale.

Valutazione dei rischi

La VR deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo **stress** lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale

La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla **commissione consultiva permanente**.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione del rischio

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Schema VR

- $P = \text{Probabilità}$
- $D = \text{Danno}$
- $VR = P \times D$



Livello 1 - Lieve Infortunio o episodi di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibili. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Livello 2 - Modesto Infortunio o episodi di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.

Livello 3 - Significativo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Livello 4 - Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Rischio Elevato ($12 \leq R \leq 16$)

Azioni correttive immediate

L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.

Rischio Notevole ($6 \leq R \leq 9$)

Azioni correttive da programmare con urgenza

L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi, anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

Rischio Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)

Azioni correttive da programmare a medio termine

Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

Rischio Basso ($1 \leq R \leq 2$)

Azioni migliorative in programmazione

Principali fattori di rischio

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono ordinati in tre categorie:

Rischi per la **sicurezza** (di natura infortunistica) dovuti a strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni.

Rischi per la **salute** (di natura igienico-ambientale) dovuti a agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici.

Rischi **trasversali** (per la salute e la sicurezza) dovuti a organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili

Rischi per la Sicurezza

- Rischi da carenze strutturali **dell'ambiente di lavoro** (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei)
- Rischi da carenza di sicurezza su **macchine** ed apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili)
- Rischi da manipolazione di **agenti chimici pericolosi** (infiammabili, corrosivi, comburenti, esplosivi, etc.)
- Rischi da carenza di sicurezza **elettrica**
- Rischi da **incendio e/o esplosione** (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).

Rischi per la salute

- Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati **chimici pericolosi** (per ingestione, contatto cutaneo, inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori);
- Rischi da **agenti fisici** rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima,
- Rischi di esposizione di **agenti biologici**: organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

Rischi trasversali o organizzativi

- Stress lavoro-correlato;
- Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno, lavoro in solitudine)
- Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro)
- Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).

Il datore di lavoro **effettua** la VR in collaborazione con il RSPP e il MC, previa consultazione dei RLS.

Il DVR va **rielaborato** entro 30 giorni, in caso di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro significative per la sicurezza, in relazione all'evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni gravi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano.

Vanno aggiornate anche le misure di prevenzione.

Il DVR va **custodito** presso l'unità produttiva di riferimento.

Nelle imprese **fino a 10 addetti**, i datori di lavoro possono autocertificare la VR, salvo eccezioni di legge.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**) può essere tenuto su supporto informatico e munito di **data certa o attestata** dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione di RSPP, RLS o RLST e MC, ove nominato.

Il DVR **contiene**: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati, il programma delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI; il programma di miglioramento dei livelli di sicurezza; le procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli aziendali che vi debbono provvedere; il nominativo di RSPP, RLS o RLST, MC; le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono particolare professionalità.

Le **nuove imprese** devono redigere il DVR entro 90 gg dall'inizio dell'attività

Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro deve **informare** ogni lavoratore sui rischi per la sicurezza nell'impresa in generale, sulle procedure di primo soccorso antincendio ed evacuazione, sui nominativi di RSPP, ASPP, MC e Lavoratori incaricati di primo soccorso e antincendio.

I lavoratori devono anche essere informati sui rischi specifici della loro attività, le normative di sicurezza, i pericoli connessi all'uso di sostanze chimiche pericolose e le misure di prevenzione adottate.

Il contenuto delle informazioni deve essere semplice e chiaro, previa verifica della comprensione della **lingua** utilizzata per i lavoratori immigrati.

Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro deve assicurare ad **ogni** lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata sulla sicurezza anche riguardo alle conoscenze linguistiche, sui concetti di rischio, danno, prevenzione, diritti e doveri, organi di vigilanza, ecc. nonché sui rischi riferiti alle mansioni.

La **formazione** e, dove previsto, **l'addestramento**, devono avvenire in **occasione** dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

L'addestramento va effettuato da persona **esperta** sul luogo di lavoro e la formazione va **ripetuta** periodicamente in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

La disciplina dei corsi è contenuta nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011